

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

*Prot. 4469 del 17-12-2024*

**Tribunale di Catanzaro**

e

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro**

### PREMESSO

- che in data 15 luglio 2022, è entrato in vigore il decreto legislativo nr 14/2019 ovvero il "*codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*" ("CCIP") e che in data 28.09.2024 sono entrate in vigore le disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. decreto correttivo ter al Codice della crisi);
- che il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato con propria delibera delle linee guida rivolte agli Uffici Giudiziari contenenti delle indicazioni circa le buone prassi da seguire nel settore delle procedure concorsuali;
- che la Procura della Repubblica, da tempo, ha adottato iniziative sotto il profilo organizzativo, istituendo all'interno un gruppo di magistrati (nel numero di 2) che, oltre ad essere specializzato nel diritto penale dell'economia con particolare riferimento alle tecniche investigative, svolge le funzioni del pubblico ministero attinenti all'accertamento tempestivo delle situazioni di insolvenza, nonché interviene nelle procedure di regolazione dell'insolvenza e delle crisi alternative alla liquidazione giudiziale;
- che il presente protocollo si prefigge l'obiettivo di formalizzare e rendere omogenee le prassi tra gli uffici giudiziari in forza di collaborazione da tempo avviata tra i magistrati addetti alla sezione fallimentare e i gruppi dei componenti del gruppo "reati economici" della locale Procura che ha garantito una costante e proficua interlocuzione nella delicata materia della gestione della crisi di impresa

Le parti, ferma restando l'autonomia interpretativa delle norme in capo ai singoli magistrati, intendono con il presente protocollo perseguire le seguenti finalità istituzionali:

- garantire l'emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza nella prospettiva di un'efficace ed efficiente gestione delle procedure concorsuali;
- incentivare l'imprenditore a valutare l'accesso alle procedure alternative alla liquidazione giudiziale;
- garantire un flusso costante tra le informazioni tra i due uffici giudiziari in modo da soddisfare l'esigenza di speditezza degli affari trattati, di efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità economica

La scelta nasce dalla consapevolezza, da una parte, che il pubblico ministero, esercitando il potere di richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, può contribuire all'emersione tempestiva delle situazioni di insolvenza, incentivando eventualmente l'imprenditore ad accedere a procedure

alternative, e che la principale fonte di informazione del pubblico ministero è rappresentata dalle segnalazioni di insolvenza da parte dei giudici dei procedimenti civili, e, dall'altra parte, che il pubblico ministero svolge indagini per i fatti di bancarotta ed esercita l'azione penale ma lo svolgimento della funzione requirente è concretamente e grandemente condizionato dalla qualità del flusso informativo assicurato dal curatore fallimentare che è nominato dal Tribunale e sul quale questo esercita le funzioni di vigilanza;

tanto premesso e

### CONSIDERATO

- che, con l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa, sono stati definitivamente superati gli orientamenti restrittivi da parte della giurisprudenza di legittimità riguardo alla previsione dell'art 7 della legge fallimentare, sicché è stato definitivamente risolto ogni dubbio in merito all'ampiezza delle fonti delle *notitiae decotionis* sulla base delle quali il pubblico ministero è legittimato a presentare richiesta di apertura di liquidazione giudiziale;
- che spesso i Tribunali (più precisamente i giudici della sezione civile, procedure concorsuali, dell'esecuzione, del lavoro, della locazione, delle imprese e del procedimento monitorio) sono i primi soggetti istituzionali chiamati a verificare in un procedimento l'effettiva sussistenza di significativi indizi di una situazione di insolvenza di una impresa (pendenza procedure esecutive, reiterato mancato pagamento di retribuzioni nei confronti dei dipendenti o mancato pagamento dei contributi previdenziali o del trattamento di fine rapporto; pendenza procedura di sfratto per morosità nei confronti di impresa commerciale);
- che pertanto, al fine di evitare il sostanziale svuotamento della previsione normativa, è necessario definire un sistema organico di flussi informativi tra Tribunale e Procura della Repubblica

Le linee guida riguardano:

- 1) la fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art. 38 CCII dei giudici dei procedimenti civili al pubblico ministero e l'iniziativa del pubblico ministero per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
- 2) la gestione telematica dell'impulso e dell'intervento del Pubblico Ministero nelle procedure concorsuali ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 38 CCII e, in particolare: gli adempimenti dopo la comunicazione della sentenza di liquidazione giudiziale; i rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero nelle diverse fasi della procedura di concordato preventivo;
- 3) le determinazioni del pubblico ministero alla tutela patrimoniale della massa dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta.

**STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA**

## **ART. 1**

### **SEGNALAZIONE DELL' INSOLVENZA, ART. 38 COMMA 2 CCII**

(la fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art 38 c.c.i.i. dei giudici dei procedimenti civili al pubblico ministero e l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di liquidazione giudiziale)

#### **1.1 Segnalazione\* da parte del giudice delegato nella fase del procedimento unitario**

In caso di improcedibilità del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, a fronte di dichiarazione di desistenza da parte del creditore ricorrente, ex 38 comma 2 del codice sulla crisi di impresa, il Tribunale fallimentare segnala la situazione di insolvenza dell'impresa alla Procura della Repubblica

#### **1.2 Segnalazione\* da parte del giudice dell'esecuzione (immobiliare, mobiliare e presso terzi)**

il Giudice dell'esecuzione segnala al pubblico ministero la pendenza di procedure esecutive a carico di imprese commerciali:

- ove l'importo oggetto del precetto superi i 100.000,00 euro (da parte di un solo creditore);
- o a carico dell'azienda risultino pendenti più procedure esecutive di importo superiore a 100.000 euro;
- ove nella procedura siano presenti due o più creditori intervenuti che vantino complessivamente crediti superiori a 100.000,00 euro.

Tale situazione debitoria è sintomatica, infatti, dell'incapacità dell'imprenditore di adempiere le proprie obbligazioni con normali mezzi di pagamento.

#### **1.3 Segnalazione\* da parte del giudice del lavoro**

il Giudice del lavoro segnala al pubblico ministero:

- il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni nei confronti di un numero di dipendenti superiore a 5, proprio in ragione della natura del credito,
- il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto superiore a 100.000,00 euro o dei contributi previdenziali (per un importo superiore a 50.000,00 euro)

#### **1.4 Segnalazione\* da parte del giudice della locazione**

il Giudice della locazione segnala al pubblico ministero:

l'inadempimento da parte di impresa commerciale dell'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione relativi ai locali in cui opera per un importo superiore a 80.000,00 euro e la perdita della disponibilità dei locali a seguito di procedura di sfratto per morosità

#### **1.5 Segnalazione\* da parte del Tribunale delle imprese:**

nell'ambito dei procedimenti ex art 2409 c.c., il Tribunale segnala:

- I procedimenti nei quali sono rilevate gravi irregolarità nella gestione dell'impresa;
- i procedimenti nei quali è disposta l'ispezione;

- i casi in cui il liquidatore della società nominato dal Tribunale abbia informato il Giudice della condizione di dissesto in cui versa l'azienda, con conseguente impossibilità di svolgimento dell'incarico;

*\* La segnalazione, qualora sia valutata dal giudice come "riservata" avverrà in modalità analogica (brevi manu)*

## ART. 2

### RICORSI DEL DEBITORE

#### 2.1 RICORSI

Ai sensi dell'art. 40, comma 3, C.C.I. sono trasmessi direttamente a cura della Cancelleria i ricorsi per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale presentati dal debitore che determinano l'apertura di un procedimento unitario.

Pertanto, sono trasmessi:

- a) il ricorso per l'apertura di una liquidazione giudiziale;
- b) il ricorso per l'ammissione e l'omologazione di un concordato preventivo;
- c) il ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 57 e ss. C.C.I.);
- d) ricorso per l'omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 64-*bis* e ss. C.C.I.);
- e) ricorso per l'apertura di una liquidazione controllata (artt. 268 ss. C.C.I.), in forza del rinvio da parte dell'art. 270, comma 5, C.C.I. alle norme sul procedimento unitario in quanto compatibili solo qualora la persona fisica rivesta la qualifica di imprenditore;
- f) ricorso per l'apertura di un concordato minore (art. 74 e ss. C.C.I.), solo qualora la persona fisica rivesta la qualifica di imprenditore.

#### 2.2 trasmissione

La Cancelleria concorsuale del Tribunale trasmette solo il ricorso (senza allegati) con il *flag* "parere", ma non appone il campanello dell'urgenza.

L'Ufficio Affari Civili della Procura provvede a stampare l'atto medesimo e lo sottopone all'esame del Procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione a mod. 45.

Successivamente all'iscrizione, il Registro Generale comunica il nominativo del PM assegnatario all'Ufficio Affari Civili che provvede ad assegnare il procedimento in SICID, nonché ad annotare in copertina il numero UAC.

L'Ufficio Affari Civili comunica alla Cancelleria concorsuale il nominativo del PM assegnatario del fascicolo mod. 45 (se possibile via SICID).

## ART. 3

## **RICORSI DEI CREDITORI PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONTROLLATA**

### **3.1 RICORSI**

Al fine di consentire al P.M. di intervenire nei procedimenti concorsuali (art. 38, comma 3, C.C.I.) si prevede la trasmissione al P.M. - solo su segnalazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 - dei ricorsi dei creditori per l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale e per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di imprenditori.

In particolare, si stabilisce l'onere di trasmettere da parte del G.D. con indicazione "*ai sensi dell'art. 38, comma 2, C.C.I. in esecuzione del protocollo Tribunale/Procura*" soltanto i ricorsi in relazione ai quali emerge una situazione di allarme, ad esempio, per il numero dei possibili licenziamenti ovvero per il numero dei creditori coinvolti ovvero per l'importo della debitoria specialmente erariale.

### **3.2 trasmissione**

La Cancelleria concorsuale del Tribunale trasmette con il *flag* "parere" e non appone il campanello dell'urgenza.

L'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica, ricevuto l'atto, provvede a stamparlo e lo sottopone all'esame del Procuratore per l'eventuale iscrizione a mod. 45.

Successivamente all'iscrizione, il Registro Generale comunica il nominativo del PM assegnatario all'Ufficio Affari Civili che provvede ad assegnare il procedimento in SICID, nonché ad annotare in copertina il numero UAC.

L'Ufficio Affari Civili comunica alla Cancelleria concorsuale il nominativo del PM assegnatario del fascicolo mod. 45 (se possibile via SICID).

## **ART. 4**

### **RICORSI DEL PUBBLICO MINISTERO**

La Cancelleria concorsuale del Tribunale all'atto dell'iscrizione del ricorso del PM concede la visibilità al P.M. proponente al quale sarà sempre abbinato ogni ulteriore fascicolo eventualmente aperto nei confronti del debitore, ed in particolare quello per la liquidazione giudiziale.

Il numero del fascicolo all'Ufficio Affari Civili si rileva in automatico al momento della concessione della visibilità. Stessa cosa per il numero di RG: l'Ufficio Affari civili provvede ad assegnare il procedimento stesso in SICID al Magistrato titolare del mod. 45, nonché ad annotare sulla copertina il numero UAC.

## **ART. 5**

### **ALTRI ATTI DA TRASMETTERE**

#### **5.1 ricorsi e decreti trasmessi anche ai sensi dell'art. 45 CCII**

Sono trasmessi direttamente al P.M. a cura della Cancelleria:

- a) il ricorso per la concessione di misure protettive e cautelari (art. 19 C.C.I.) e il ricorso per le autorizzazioni del Tribunale (art. 22 C.C.I.), nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi, al fine di consentire al P.M. di intervenire nel procedimento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 12, comma 3, e 38 C.C.I.;
- b) il ricorso per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come previsto dall'art. 25-*sexies* C.C.I., comma 2;
- c) il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 47, comma 4, C.C.I. per l'accertamento della mancanza delle condizioni per l'apertura del concordato preventivo;
- d) il decreto di apertura delle procedure concorsuali inerenti alle imprese;
- e) tutti gli altri atti (sentenze e decreti) di cui è prevista la comunicazione, nelle forme di cui all'art. 45 C.C.I.

## 5.2 trasmissione

La Cancelleria concorsuale del Tribunale trasmette con il *flag* "altro", ma non appone il campanello dell'urgenza, salva specifica indicazione del Tribunale.

L'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica, ricevuto l'atto, provvede a stamparlo e lo sottopone all'esame del Procuratore per l'eventuale iscrizione a mod. 45.

Successivamente all'iscrizione, il Registro Generale comunica il nominativo del PM assegnatario all'Ufficio Affari Civili che provvede ad assegnare il procedimento in SIECIC, nonché ad annotare in copertina il numero UAC.

L'Ufficio Affari Civili comunica alla Cancelleria concorsuale il nominativo del PM assegnatario del fascicolo mod. 45 (se possibile via SICID) e la Cancelleria attribuisce direttamente al PM assegnatario la visibilità (senza autorizzazioni).

## 5.3 atti

Gli atti che il Tribunale trasmette con richiesta di parere, sono trasmessi con l'apposito *flag* "parere"; gli atti per i quali la legge prevede la comunicazione al PM, vengono trasmessi con il *flag* "visto"; negli altri casi, gli atti sono trasmessi con il *flag* "altro". In tutti i casi suddetti, l'apposizione del campanello dell'urgenza verrà disposta su espressa disposizione del giudice, ad eccezione delle relazioni dei curatori, alle quali si appone sempre il campanello di urgenza

## 5.4 visti

La comunicazione degli atti per i quali la legge prevede la comunicazione al P.M. è effettuata mediante richiesta di visto.

Gli atti che necessitano del visto del P.M. sono trasmessi con il *flag* "visto".

Di regola il visto è apposto dal Sostituto Procuratore assegnatario della procedura concorsuale; per le procedure prive di assegnazione il visto è apposto dal Procuratore della Repubblica.

## 5.5 relazioni ed atti del fascicolo

Gli Uffici potranno prevedere forme aggiuntive di trasmissione degli atti più rilevanti, tra i quali:

- a) la comunicazione del Commissario giudiziale di atti di frode (art. 106 C.C.I.);
- b) l'informativa del Curatore (art. 130, comma 1, C.C.I.);
- c) la relazione particolareggiata del Curatore (art. 130, comma 4, C.C.I.).

## **5.6 cause con intervento del pubblico ministero**

La comunicazione della pendenza delle cause per cui è obbligatorio l'intervento del P.M. è effettuata mediante comunicazione telematica, a cura della Cancelleria, del decreto di fissazione dell'udienza o del ricorso o dell'atto di citazione.

In particolare, la comunicazione telematica sarà effettuata mediante richiesta di visto in modo da consentire al Procuratore di valutare se designare un Magistrato per partecipare all'udienza e/o se trasmettere conclusioni scritte.

Va apposto il campanello dell'urgenza, anche su indicazione del Tribunale, se trattasi di udienze specificatamente fissate dal Tribunale Concorsuale per le quali è necessario che il P.M. concluda in presenza o con note scritte.

In particolare, qualora l'Ufficio di Procura sia parte ricorrente, la comunicazione telematica perverrà al P.M. proponente, consentendo la pronta visibilità del fascicolo e il deposito di eventuali conclusioni scritte.

## **5.7 visibilità del fascicolo**

La Cancelleria Concorsuale trasmette gli atti attraverso il SIECIC che sono quindi visibili sull'applicativo Consolle del P.M. assegnatario.

L'ufficio Affari Civili comunica - possibilmente via SIECIC - il nominativo del Magistrato assegnatario cui è sempre automaticamente attribuita la visibilità da parte della Cancelleria, senza autorizzazioni.

# **ART. 6**

## **ADEMPIMENTI DOPO LA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

### **6.1 ATTI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROCURA**

A seguito della comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata il Procuratore della Repubblica:

- a) dispone l'iscrizione di un fascicolo mod. 45 relativo alla liquidazione giudiziale o controllata nei confronti dell'impresa interessata (salvo che il procedimento risulti già iscritto a seguito di emersione di indici di insolvenza dell'impresa da altri procedimenti penali)
- b) fa annotare in copertina il numero UAC, ed i numeri del procedimento concorsuale e del procedimento pre-concorsuale;
- c) comunica alla Cancelleria concorsuale il numero del procedimento mod. 45 ed il nominativo del PM assegnatario, riferimenti che saranno utilizzati in ogni atto ed in ogni comunicazione inerente alla procedura e d'interesse del PM;
- d) chiede alla Cancelleria concorsuale di autorizzare la visibilità della procedura concorsuale e della relativa procedura pre-concorsuale o del procedimento unitario al Magistrato assegnatario;

- e) ordina alla Polizia Giudiziaria di trasmettere, entro il termine di quindici giorni, al Curatore l'estratto dall'archivio dei rapporti finanziari contenente:
- l'elenco dei rapporti, anche estinti, con banche ed altri intermediari finanziari;
  - le certificazioni da lavoro dipendente;
  - il TFR;
  - l'elenco dei redditi percepiti;
  - eventuali atti dei Registri mobiliari e immobiliari;
- f) autorizza il Curatore della procedura concorsuale a richiedere agli Istituti di credito titolari dei rapporti individuati con la visura gli estratti conto e l'ulteriore documentazione relativa ai rapporti bancari;
- g) autorizza il Curatore a trasmettere la sua richiesta all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto di credito dedicato alle richieste d'informazioni dell'Autorità Giudiziaria unitamente al decreto autorizzativo;

## **6.2 ADEMPIMENTI DELLA CANCELLERIA CONCORSUALE**

La Cancelleria concorsuale deposita nel fascicolo concorsuale il decreto del Procuratore della Repubblica e lo pone in visione al Curatore e Giudice Delegato.

Autorizza il Magistrato assegnatario alla visione del procedimento concorsuale e del procedimento pre-concorsuale.

### **ART. 7**

#### **TRASMISSIONE AUTOMATICA DELLE RELAZIONI *EX* ART. 130 COMMA 7 CCII**

Anche ai sensi dell'art. 130 comma 7, si dispone al momento del deposito da parte del curatore direttamente a cura della Cancelleria (e quindi senza necessità di ordine del giudice delegato) la trasmissione automatica ed integrale (previa autorizzazione della visibilità al Magistrato assegnatario del fascicolo mod. 45 iscritto a seguito della trasmissione della sentenza dichiarativa):

- a) della informativa sui primi accertamenti compiuti *ex* art. **130 comma 1** (c.d. pre-relazione, redatta sotto forma di questionario), da depositare da parte del curatore necessariamente entro trenta giorni (con il *flag* "altro" e con campanello di urgenza);
- b) della **relazione particolareggiata** *ex* art. **130, commi 4 e 5**, del Curatore (con il *flag* "altro" e con campanello di urgenza).

### **ART. 8**

#### **TRASMISSIONE DEGLI ATTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

(i rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero nelle diverse fasi della procedura di concordato preventivo)

##### **8.1 domanda del debitore di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione *ex* art. 44 c.c.i.i.**

La cancelleria della sezione fallimentare trasmetterà alla Procura della Repubblica una copia del ricorso con la domanda del cd concordato in bianco.

A seguito della trasmissione, la Procura iscriverà un procedimento nel registro modello 45 .

Il commissario giudiziale, se nominato, segnala immediatamente alla Procura, ex art. 92 c.c.i.i., circostanze eventuali che possano essere sintomatiche di pregresse o attuali condotte distrattive, anche in considerazione del fatto che il pubblico ministero può aprire un procedimento penale e svolgere attività investigativa per reati fallimentari anche prima che sia aperta una procedura concorsuale.

## **8.2. fase di ammissione al concordato**

La cancelleria fallimentare trasmetterà alla segreteria della Procura della Repubblica la proposta di concordato preventivo.

Al fine di consentire il contraddittorio delle parti e anche l'immediata formulazione della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio dando avviso al ricorrente, ai creditori che hanno presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero.

Verrà comunicato tempestivamente al pubblico ministero il provvedimento con cui il Tribunale accoglie o rigetta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

## **8.3 fasi successive**

Anche nelle successive fasi, il commissario giudiziale segnalerà alla Procura della Repubblica, tutte le *“circostanze che possono interessare ai fini delle indagini preliminari”*.

In questa ottica, rilievo assumono le verifiche e valutazioni compiute dal commissario nella relazione ex art. 105 c.c.i.i, ove segnala *“utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie”* perché gli elementi evidenziati come fumus di azione di responsabilità (si pensi alla dissimulazione della perdita di capitale per proseguire l'attività, con conseguente aggravamento del dissesto, desumibile dalla radicale rettifica dei valori delle attività e passività rispetto ai bilanci di esercizio che emerge dal piano concordatario) e dell'azione revocatoria hanno indubbio valore indiziario rispetto ai reati fallimentari.

Il commissario ex art. 92 ult comma c.c.i.i. depositerà autonomo atto di segnalazione presso la Procura della Repubblica, fornendo gli elementi utili alle indagini anche ulteriori.

## **ART. 9**

### **LE DETERMINAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO ALLA TUTELA PATRIMONIALE DELLA MASSA DEI CREDITORI OFFESA DA CONDOTTE DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA**

Affinché l'azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori sia accompagnata, per quanto possibile, da un concreto risultato soddisfacente delle ragioni creditorie, il pubblico ministero, ove emergono beni di significativo valore, si avvarrà dello strumento della misura cautelare reale.

Il curatore, senza attendere il deposito della relazione ex art 33 legge fallimentare/130 comma 4 codice della crisi, segnalerà al pubblico ministero le circostanze che depongono per la distrazione dei beni o dell'azienda nel suo complesso.

Nella stessa ottica e fatti salvi i casi di particolare tenuità, il pubblico ministero subordinerà il consenso alla richiesta di patteggiamento ex art 444 c.p.p. a concrete condotte riparatorie del danno da parte dell'imputato/degli imputati o all'indicazioni di tutte le utilità patrimoniali che possono andare a vantaggio della massa patrimoniale

## ART. 10 OBBLIGHI DEL CURATORE

Tramite l'adeguato esercizio dei poteri di vigilanza da parte dei Giudici Delegati sarà assicurato in tutti i procedimenti il tempestivo deposito delle relazioni ex art. 33 Legge Fallimentare / 130, comma 4, Codice della Crisi per consentire al Pubblico Ministero un regolare flusso informativo.

## ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

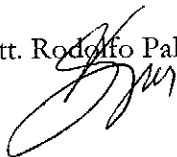
Il presente protocollo entrerà in vigore in data ...18... DICEMBRE 2024

Si pubblichi sul Sito istituzionale degli Uffici.

Catanzaro, 17.12.2024

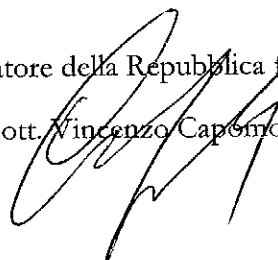
Il Presidente del Tribunale

Dott. Rodolfo Palermo



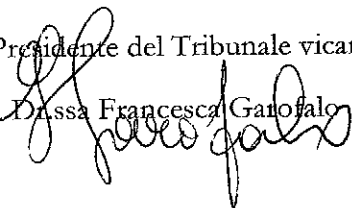
Il Procuratore della Repubblica f.f.

Dott. Vincenzo Capomolla



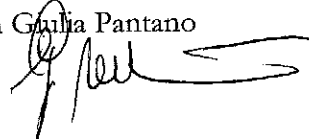
Il Presidente del Tribunale vicario

Dr.ssa Francesca Ganofalo



Il Procuratore Aggiunto

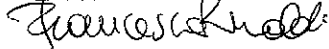
Dr.ssa Giulia Pantano



Presenziano alla firma:

Giudici delegati

Dr.ssa Rinaldi Francesca



Dr.ssa Di Credico Chiara



Il Dirigente Amministrativo

Dott. Danilo Ciano

